



PATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI DI CUI ALLA D.C.C. 51 DEL 25.10.2016 (ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

## PATTO PER LA CURA E MANUTENZIONE DELLE FIORIERE IN VIA CANTORE

Nella sede degli uffici Municipali situati in Via Sampierdarena, 34 in esecuzione della determinazione numero 96 del 25.10.2017 che ha approvato il patto di collaborazione

# TRA II COMUNE DI GENOVA MUNICIPIO

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da: Dott. Massimiliano Cavalli, nella sua qualità di Dirigente del Municipio II Centro Ovest in virtù del decreto sindacale numero 109 del 31.01.2013 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato Municipio II Centro Ovest;

E

# LA SIG.RA DANIELA CHIURCHI

con sede in **GENOVA** – rappresentato da Chiurchi Daniela, **C.F.** in qualità di Volontaria di via Cantore e di seguito denominato "Proponente",

## **PREMESSO**

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta n. 270 del 24.11.16, lo schematipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e





rigenerazione dei beni comuni;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

#### CONSIDERATO CHE

 è interesse del Municipio affidare la gestione e la manutenzione di aree verdi sul territorio a cittadini appositamente istituiti;

Vista la richiesta presentata in data prot. n. 350104 del 12.10.2017 dalla sig.ra Chiurchi Daniela, con la quale la stessa ha proposto la manutenzione delle fioriere di via Cantore

Vista la relazione tecnica di fattibilità elaborata dall'ufficio tecnico in data 13.10.2017 prot. 352955;

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:

Manutenzione delle fioriere di via Cantore

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA II presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità. In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

Recuperare un'area pubblica allo scopo di condividerla con tutta la cittadinanza Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti:

Il proponente si dovrà impegnare per la cura e la manutenzione ordinaria delle fioriere site sotto o portici. L'eventuale messa a dimora di cespugli e fiori dovrà essere preventivamente concordata con l'area tecnica del Municipio.

Resta inteso che ogni altro intervento dovrà essere preventivamente concordato con l'Area Tecnica.

# ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Centro Ovest ed il Proponente si impegnano ad operare:





- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

#### Pertanto:

Il Municipio Il Centro Ovest si impegna a:

- fornire le attrezzature manuali di tipo amatoriale in quantità ritenuta congrua alla persona impiegata in tale attività e i materiali di consumo secondo le necessità e compatibilmente con le risorse disponibili.

## Il Proponente si impegna a:

- vigilare in maniera discreta, senza il diretto intervento del volontario nei confronti di utenti che attuano comportamenti non consoni al decoro dei luoghi ed alla loro funzione pubblica, o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni.
- segnalare immediatamente alla Polizia Municipale od ai Carabinieri della stazione più vicina, le situazioni rilevate.
- In caso vengano rilevate situazioni di pericolo potenziale derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture, la segnalazione andrà indirizzata all'Ufficio Segnalazioni del Municipio.
- Il volontario potrà evidenziare la sua presenza ed il ruolo mediante l'apposizione di cartellino-distintivo di riconoscimento.
- Le prestazioni svolte dal proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con il Municipio. Le attività di manutenzione svolte dal proponente Signora Chiurchi Daniela si intendono integrative e non sostitutive dell'attività del titolare della manutenzione (convenzione volontariato)

## ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

L'area, trattandosi di fioriere, dovrà essere mantenuta decorosa

#### **ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO**

Il Municipio Centro Ovest ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da:

Costante relazione tra il proponente ed il referente dell'area tecnica del Municipio Centro Ovest





nella persona del Geom. Bruno Bacigalupi o suo delegato.

# ART. 6 - RESPONSABILITÀ'

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio Geom. Bruno Bacigalupi (o suo delegato) fornisce al Proponente informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opereranno per la collaborazione di cui al presente patto, unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori, attraverso la contestuale consegna della documentazione disponibile contente le relative prescrizioni.

Il Municipio II Centro Ovest individua nel Geom. Bruno Bacigalupi - Responsabile dell'Area Tecnica (o persona da lui delegata), il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni e di intervenire secondo le seguenti concordate modalità:

- Monitoraggio della proposta oggetto del presente atto, con cadenza almeno mensile

Il proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il proponente non potrà usare attrezzature elettromeccaniche se non inserito nel pertinente corso tenuto da personale A.S.Ter per l'uso di tali utensili

## **ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sono previste le seguenti coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi:

- 1) Polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'attività;
- 2) Polizza infortuni per infortuni subiti durante l'attività, e che pone come limite di garanzia un'età non superiore ai 75 anni.

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni, il proponente deve trasmettere al Municipio l'elenco nominativo delle persone impegnate negli interventi descritti, prima dell'inizio delle attività e con l'indicazione della durata delle stesse.

La copertura assicurativa non è operante per coloro che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale impudenza, negligenza, colpa grave o dolo.

# ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforme del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa.

Il Comune si impegna a fornire una modulistica idonea attraverso i canali di comunicazione dell'Ente ed a pubblicare nell'apposito portale l'avvenuta trasmissione ed i relativi documenti.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

#### **ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO**





Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

Forniture di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio

#### **ART. 10 - CONTROVERSIE**

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

#### ART. 11 - SANZIONI

L'inosservanza delle seguenti clausole del patto prevede l'irrogazione di corrispondenti sanzioni: Decadenza in caso di mancata effettuazione delle attività previste dal presente patto.

# ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità di un anno a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza previa comunicazione delle parti nel rispetto degli interventi e del mantenimento dei requisiti oggetto del presente patto.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

#### **ART. 13 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Per il Comune di Genova

Per il Proponente

